AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via M.Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione n. 142 del 23/04/08

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento del Protocollo n. 25878 dal titolo: "Studio Europeo multi-centrico farmaco-epidemiologico osservazionale a lungo termine sulla sicurezza di Raptiva in soggetti affetti da psoriasi" presso l'Istituto di Dermatologia.

Sponsor: MERCK SERONO INTERNATIONAL S.A

L'anno duemilaotto, il giorno 23 del mese di aprile, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE pro tempore Prof. Antonello Ganau VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO

l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO

il Decreto n. 56 del 28 giugno 2007 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Giovanni Battista Cherchi;

TENUTO CONTO

che il Dott. Giovanni Battista Cherchi ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 2 luglio 2007, data di stipulazione del relativo contratto;

DATO ATTO

che nell'Azienda, ai sensi e per gli effetti della su citata DGR n. 17/2/07, sono confluite le strutture universitarie dell'ex Policlinico Universitario e le cliniche universitarie convenzionate con la ASL n. 1, con il personale ad esse afferente;

PREMESSO

che la società Kendle International B.V. Filiale Italiana. ha presentato all' Azienda, in nome e per conto della Merck Serono International S.A, la richiesta di autorizzazione ad effettuare il Protocollo di Studio osservazionale n. 25878 dal titolo: "Studio Europeo multi-centrico farmaco-epidemiologico osservazionale a lungo termine sulla sicurezza di Raptiva in soggetti affetti da psoriasi", presso l' Istituto di Dermatologia sotto la responsabilità e il coordinamento dalla Prof.ssa Francesca Cottoni, già Direttore del medesimo Istituto;

CONSIDERATO

che il competente Comitato Bioetico della ASL n. 1 di Sassari, con decisione assunta il 21/11/2207, ha espresso il proprio parere etico favorevole in merito al Protocollo di Studio suindicato, ai sensi e per gli effetti del D.M. 18.03.1998 e del D.L.gs. 211 del 24.06.03 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO

- che il Centro assicura di possedere la preparazione, le attrezzature ed il personale necessari per la esecuzione della sperimentazione garantendo, altresì l'osservanza del protocollo in questione da parte del personale coinvolto:
- che il Responsabile Scientifico aziendale della sperimentazione clinica sopra specificata si individua nella persona della Prof.ssa Francesca Cottoni già Direttore dell' Istituto di Dermatologia, presso le cui strutture sanitarie sarà condotto lo studio medesimo;
- che lo studio sarà condotto nel rispetto della vigente normativa in materia, in particolar modo delle norme di GCP recepite con DM Ministero della

Sanità del 15.07.1997, altresì secondo la Circolare Ministeriale nr. 6 del 2 settembre 2002 e sarà svolto secondo i criteri e le modalità descritte nel Protocollo di Sperimentazione esaminato e valutato con esito positivo dal Comitato Etico competente;

RITENUTO

che lo svolgimento della Sperimentazione non comporta per l'Azienda alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto alla comune pratica clinica;

VISTA

la convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento della sperimentazione;

DATO ATTO

infine che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. 502/92, in vacanza dell'ufficio e in quanto direttore più anziano per età, il Direttore Sanitario esercita le funzioni di Direttore Generale *pro tempore*;

PRESO ATTO

del parere positivo espresso dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

- 1) di prendere atto del parere favorevole espresso in data 21/11/07 dal Comitato di Bioetica dell'ASL n.1 di Sassari in merito al Protocollo di Studio Osservazionale n. 25878 dal titolo: "Studio Europeo multi-centrico farmaco-epidemiologico osservazionale a lungo termine sulla sicurezza di Raptiva in soggetti affetti da psoriasi", da svolgersi presso l' Istituto di Dermatologia, ai sensi e per gli effetti del D.M. 18.03.1998 e del D.L.gs. 211 del 24 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di autorizzare lo svolgimento della sopracitata Sperimentazione Clinica presso l' Istituto di Dermatologia;
- 3) di individuare nella Prof.ssa Francesca Cottoni, Direttore dell' Istituto di Dermatologia, il Responsabile Scientifico aziendale nella conduzione della Sperimentazione;
- 4) di dare atto che lo svolgimento della Sperimentazione non comporta per l'Azienda alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto alla comune pratica clinica;
- 5) di approvare la convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti tra le parti inerenti lo svolgimento della sperimentazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. David Harris)

IL DIRETTORE GENERALE pro tempore (Prof. Antonello Ganau)

3

Allegato 1

CONTRATTO PER UNO STUDIO OSSERVAZIONALE

SEDE NUMERO |_0_|_3_|_2_|_6_|

TRA '

Kendle International B.V. Filiale Italiana, sede legale: Via Borgogna 5 – 20122 Milano – Partita IVA: IT12234920150, sede amministrativa: Vicolo del Caldo 36 – 21047 Saronno (VA), rappresentata dal suo legale rappresentante Dr.ssa Antoinetta Christina van Dijk, (nel seguito indicata come "Kendle") (telefono n. +39 02 9619921, fax n. +39 02 961992.99), in nome e per conto di MERCK SERONO INTERNATIONAL S.A., precedentemente SERONO INTERNATIONAL S.A., un'entità costituita sotto la legge della Svizzera con sede principale di attività in 9 Chemin des Mines, 1211 Ginevra, Svizzera (nel seguito indicata come "Sponsor")

E

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Michele Coppino n° 26, in seguito denominata "Centro", codice fiscale e partita IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Sanitario Prof. Antonello Ganau nell'esercizio delle funzioni di direttore generale pro-tempore domiciliato nella carica di cui sopra,

PREMESSO CHE

- lo Sponsor desidera promuovere uno studio osservazionale in conformità al protocollo N. 25878 (ed eventuali emendamenti, facente parte del presente Contratto mediante riferimento, il "Protocollo"), dal titolo: "Studio osservazionale multicentrico europeo a lungo termine relativo agli aspetti farmaco-epidemiologici e di sicurezza di Raptiva[®] in soggetti affetti da psoriasi, CLEARESTTM" (lo "Studio"), da condursi presso il Centro di Studio;
- lo Sponsor ha stipulato un contratto (rif. N. LSF-21556) con KENDLE GmbH, precedentemente KENDLE GmbH & Co. GMI KG, avente sede principale di attività in Stefan- George-Ring 6, D-81929 Monaco, Germania, quale organizzazione di ricerca a contratto (nel seguito indicata come "Principal Contractor" o "PC") per la conduzione dello studio dello Sponsor in conformità al Protocollo, e PC per quanto riguarda le sedi di studio in Italia ha conferito l'incarico a Kendle International B.V. Filiale Italiana, un'affiliata di KENDLE GmbH di dirigere e monitorare la conduzione dello Studio e le relative attività nel territorio italiano;
- lo Sponsor conferisce mandato a Kendle perché abbia ad eseguire in nome e per conto dello Sponsor le attività relative ai Centri di Sperimentazione italiani come è evidenziato nell'acclusa Procura (rif. N.LSF-21068);
- lo Sponsor, in virtù dell'alta preparazione specifica del PC e di Kendle nel campo scientifico e metodologico, ha conferito a Kendle stessa l'incarico di Monitor dello Studio, affidandole il compito di controllare lo Studio, di fornire allo Sponsor relazioni sull'avanzamento dello Studio, e di verificare i dati relativi in conformità alle



disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 6 del 2 settembre 2002 e successivi aggiornamenti;

- la Kendle International B.V ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare la Sperimentazione presso l' Istituto di Dermatologia Azienda ospedaliero Universitaria di Sassari, sotto la responsabilità della Prof.ssa Francesca Cottoni (di seguito denominato "Sperimentatore"), già Direttore dell' Istituto anzidetto.
- il competente Comitato Etico della ASL n. 1, nella seduta del 21/11/2007 verbale n. 619/L del 10/12/2007, ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento della Sperimentazione, come descritta nel Protocollo di Sperimentazione;
- il Centro assicura di possedere la preparazione, le attrezzature ed il personale necessari per la esecuzione della sperimentazione garantendo, altresì, l'osservanza del presente contratto e del protocollo da parte del personale coinvolto;
- il Centro con deliberazione n. del / / 2008 ha autorizzato l'esecuzione della sperimentazione presso le strutture della Clinica di Dermatologia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti convengono quanto segue:

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto, e devono essere interpretate nel senso sopra specificato.

§1. Conduzione dello studio e relative comunicazioni

- [1] Lo Studio sarà iniziato solo dopo l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, delle eventuali documentazioni/certificazioni richieste dalle regolamentazioni sulla materia.
- [2] Il Centro di Studio e lo Sperimentatore condurranno lo Studio in modo professionale, in rigorosa conformità al Protocollo e in conformità alla pratica medica accettata e alle precauzioni, indicazioni e altre istruzioni fornite dallo Sponsor e/o da Kendle.
- [3] Il Centro di Studio e lo Sperimentatore faranno ogni sforzo per arruolare e documentare soggetti qualificati per lo Studio. Saranno arruolati nello Studio soggetti affetti da Psoriasi che abbiano espresso il loro consenso, trattati con Raptiva[®] o che soddisfino i criteri del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto("RCP") per la prescrizione di Raptiva[®] e di cui è pianificato l'inizio del trattamento con Raptiva[®]. All'inizio della documentazione ("Baseline") e per ogni visita del soggetto presso il Centro di Studio durante il periodo dello Studio, i dati saranno documentati in forma elettronica da parte dello Sperimentatore utilizzando pagine Internet specifiche per lo Studio fornite da Kendle.

Le decisioni relative al trattamento, le visite pianificate e tutte le procedure eseguite presso la sede non dovranno essere influenzate dal disegno osservazionale dello Studio. Per i soggetti che interrompono il trattamento con Raptiva[®] e/o sono passati ad altro trattamento, la documentazione dovrà essere continuata per il periodo completo dello Studio.



- [4] Il Centro di Studio o lo Sperimentatore dovranno contattare i soggetti dello Studio non appena sia passato un periodo di sei (6) mesi dall'ultima visita del soggetto presso il Centro di Studio per informarsi sullo stato corrente di salute del soggetto come è descritto nel Protocollo.
- [5] Ci si aspetta che la durata dello Studio sia di sette (7) anni dall'inizio presso la prima sede e possa continuare oltre sette (7) anni a discrezione dello Sponsor.
- [6] Il Centro di Studio manterrà i documenti dello Studio completi e aggiornati e renderà disponibili i documenti dello Studio per revisione da parte di Kendle e/o dello Sponsor in qualsiasi momento, durante il normale orario di ufficio, previa richiesta da parte di Kendle e/o dello Sponsor. A fronte dell'impegno di Monitor dello Studio, Kendle e/o lo Sponsor possono scegliere di sottoporre a revisione i documenti dello Studio o di sottoporre a ispezione le strutture del Centro di Studio.

Il Centro di Studio permetterà che lo Sperimentatore resti a disposizione di Kendle e/o dello Sponsor per consultazioni relative ai documenti e ai dati dello studio durante il normale orario di ufficio per un tempo ragionevole nel corso del presente Contratto o in qualsiasi momento in seguito per rivedere, controllare e ispezionare i documenti, le relazioni, e le informazioni generati durante l'effettuazione dello Studio ai sensi del Contratto. Tali consultazioni possono, a scelta di Kendle e/o dello Sponsor, essere effettuate per telefono, o con visite al centro. Tali servizi di consultazione saranno resi gratuitamente a Kendle e/o allo Sponsor.

Inoltre il Centro di Studio avvertirà immediatamente Kendle e lo Sponsor di ogni richiesta di controllo delle strutture o dei documenti relativi allo Studio e consentirà ai rappresentanti di Kendle e/o dello Sponsor di essere presenti durante tale controllo. Il Centro di Studio e lo Sperimentatore coopereranno pienamente con Kendle e/o lo Sponsor durante tale controllo. Se una qualsiasi autorità emetterà una relazione a seguito di un tale controllo, il Centro di Studio fornirà a Kendle e allo Sponsor una copia della parte di tale relazione relativa alle strutture e/o allo Studio.

- [7] Lo Sperimentatore firmerà tutti i dati, i risultati, le analisi, e/o le relazioni relativi allo Studio e invierà tali documenti a Kendle, sempre con la massima tempestività.
- [8] Seguendo le procedure specificate nel Protocollo, lo Sperimentatore avvertirà il PC e Kendle immediatamente (non oltre le ventiquattro (24) ore) di ogni evento avverso grave in conformità alla legge e alle linee guida applicabili e collaborerà con il PC e Kendle e/o lo Sponsor in rapporto a qualsiasi relazione o segnalazione connessa a tale evento avverso grave.

§2. Osservanza normativa

- [1] Il Centro di Studio e lo Sperimentatore osserveranno nella loro esecuzione di attività ai sensi del presente Contratto tutte le leggi e le norme applicabili. Il Centro di Studio e lo Sperimentatore forniranno ragionevole assistenza a Kendle e/o allo Sponsor in modo che lo Sponsor possa nell'esecuzione delle sue attività ai sensi del presente Contratto osservare ogni legge o norma applicabile.
- [2] Lo Sperimentatore acquisirà un modulo di consenso informato scritto da ogni soggetto prima del suo arruolamento nello Studio e manterrà un originale firmato del consenso informato scritto tra i documenti dello Studio relativi al soggetto.



§3. Pagamento

[1] Da un punto di vista strettamente operativo, le fatture dal Centro di Studio saranno raccolte da Kendle che provvederà al loro pagamento annualmente in conformità con i compensi maturati dal Centro di Studio e che sono dovuti entro il 31 dicembre di ogni anno. Kendle invierà tale fattura al PC che a sua volta la invierà allo Sponsor che si impegna a pagare ogni fattura regolare in tempo ragionevole.

I pagamenti saranno effettuati secondo i seguenti termini e condizioni per documentazione completa e per soggetto:

- € 200 (duecento Euro) per la documentazione di baseline all'inizio della sperimentazione, e
- € 50 (cinquanta Euro) per trimestre dell'anno per ogni trimestre del periodo di Studio o fino al ritiro del soggetto.
- [2] Tutti i pagamenti ai sensi del Contratto sono esclusa IVA, che, se applicabile, sarà pagata in aggiunta, e debitamente dettagliata nella relativa fattura.
- [3] Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni data presentazione della fattura, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto intestato a: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari V.le Coppino, 26 07100 Sassari P.IVA 02268260904 Coordinate bancarie: C/C 4160348 Banco di Sardegna Agenzia N. 1 di Sassari Abi 01015 Cab 17201;
- [4] Le somme sopramenzionate copriranno l'uso, la normale usura, e il valore di consumo delle apparecchiature usate nello Studio, come anche ogni altro costo sostenuto dal Centro di Studio nell'effettuazione dello Studio.

§4. Risoluzione

- [1] Kendle e/o lo Sponsor possono risolvere il Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dietro preavviso scritto di quindici (15) giorni al Centro di Studio; con la condizione, tuttavia, che Kendle e/o lo Sponsor possono risolvere il presente Contratto immediatamente:
 - per proteggere l'interesse dei soggetti dello Studio; o
 - a seguito di violazione da parte dell'altra parte contraente di termine o condizione significativi del presente Contratto; o
 - al raggiungimento dell'arruolamento totale previsto per lo Studio.
- [2] Nel caso di conclusione anticipata della partecipazione del Centro di Studio/dello Sperimentatore allo Studio o dello Studio stesso, il Centro di Studio accetta di restituire, conservare, o eliminare tutti i documenti e i dati dello Studio in conformità alle istruzioni che saranno fornite da Kendle e/o dallo Sponsor.
- [3] All'avviso di risoluzione, il Centro di Studio/lo Sperimentatore faranno ogni sforzo per annullare eventuali impegni finanziari assunti ed eviteranno di sostenere costi aggiuntivi in relazione a questo Studio o al Contratto. Il Centro di Studio/lo Sperimentatore saranno pagati solo per l'effettuazione dello Studio svoltasi fino alla data di risoluzione come anche per documentati impegni finanziari ragionevolmente sostenuti dal Centro di Studio/dallo



Sperimentatore nell'esecuzione delle rispettive obbligazioni ai sensi del presente Contratto precedentemente a tale risoluzione, nella misura in cui tali impegni finanziari non possano essere cancellati dal Centro di Studio/dallo Sperimentatore.

- [4] All'avviso di risoluzione, il Centro di Studio/lo Sperimentatore cesseranno immediatamente l'arruolamento di soggetti nello Studio e interromperanno la conduzione dello Studio non appena ciò sia fattibile da un punto di vista medico.
- [5] Nel caso di ritiro dallo Studio di un soggetto, è obbligatoria la documentazione del motivo del ritiro.
- [6] Alla risoluzione del Contratto, Kendle riceverà compenso solo per il lavoro completato e/o sarà rimborsata solo per le spese che sono state effettivamente e ragionevolmente sostenute fino alla data effettiva di risoluzione.
- [7] Il Centro di Studio non trasferirà il presente Contratto ad alcuna altra terza parte. Tale diritto è di pertinenza del solo Sponsor

§5. Conservazione dei dati

[1] Con questo atto Kendle è autorizzata a conservare i dati del Contratto in forma elettronica. I dati saranno usati per effettuare il pagamento in conformità al §3. I dati saranno considerati informazione riservata soggetta agli obblighi di riservatezza stabiliti nell'Accordo di Confidenzialità, come nel seguito definito.

§6. Diritti di proprietà intellettuale

[1] Le parti contraenti convengono che tutti i risultati e i dati, brevettabili o no, come anche le relazioni e i documenti, ottenuti o generati dal Centro di Studio o dallo Sperimentatore quale risultato dell'effettuazione dello Studio apparterranno allo Sponsor e saranno considerati Informazione Riservata dello Sponsor soggetta agli obblighi di riservatezza, non-uso e non-rivelabilità stabiliti nell'Accordo di Confidenzialità, come nel seguito definito, eccettuate le informazioni che lo Sperimentatore può essere obbligato a fornire al soggetto dello Studio, come è richiesto per legge.

§ 7. Pubblicazione

1. Lo Sponsor avrà il diritto di pubblicare o presentare a qualsiasi fine i risultati e le informazioni, compresi i risultati dello Studio (i "Risultati dello Studio"), che si originino in relazione allo Studio. L'Istituzione e lo Sperimentatore non pubblicheranno né useranno alcun risultato o informazione che si origini in relazione allo Studio, compresi i Risultati dello Studio, a fini professionali, di ricerca, di addestramento o ad alcun altro fine senza il preventivo consenso scritto dello Sponsor. A tal fine, ogni manoscritto o altra pubblicazione o presentazione relativa ai sopramenzionati risultati e informazioni dovrà essere presentata allo Sponsor per revisione e approvazione scritta almeno trenta (30) giorni prima della sottomissione per la pubblicazione o la presentazione.

Nel caso di studi multicentrici, lo Sponsor effettuerà un'unica analisi dei risultati, compresi i Risultati dello Studio, a partire da tutte le sedi dello Studio. I contenuti di tale analisi unica possono solo essere pubblicati collettivamente dai centri che partecipano allo studio



multicentrico, a condizione che sia stato ottenuto il preventivo consenso scritto dello Sponsor in conformità alla procedura descritta sopra.

2. Eccettuato il caso che sia richiesto diversamente dalla legge o dalla normativa, nessuna delle parti contraenti comunicherà o distribuirà materiali o informazioni contenenti il nome dell'altra parte o di alcuno dei suoi funzionari, agenti, impiegati o membri dello staff medico interessati senza il preventivo consenso scritto di un rappresentante autorizzato della parte che non effettua la comunicazione.

§8 Varie

- [1] Confidenzialità: Lo Sperimentatore è richiamato ai suoi obblighi come convenuto nell'accordo di confidenzialità in data 13 marzo 2006 ("Accordo di Confidenzialità"). L'identità dei soggetti sarà protetta in ogni momento.
- [2] Responsabilità: Lo Sponsor e Kendle non saranno responsabili, e il Centro di Studio indennizzerà e terrà lo Sponsor e Kendle non responsabili per qualsiasi danno, richiesta di indennizzo o pretesa derivante da (a) lesioni o danni subiti nel caso siano la conseguenza o si suppone siano la conseguenza di negligenza o intenzionale scorrettezza professionale da parte del Centro di Studio o di suoi dipendenti o agenti; (b) attività di ricerca contrarie al Protocollo o ad altre informazioni fornite al Centro di Studio dallo Sponsor o da Kendle; o (c) garanzie non autorizzate prestate dal Centro di Studio o suoi dipendenti o agenti e concernenti il Farmaco in studio che viene sperimentato.
- [3] Esonero di Kendle da ogni responsabilità e/o inadempienza imputabile allo Sponsor: Per responsabilità e/o inadempienze imputabili allo Sponsor, lo Sperimentatore eserciterà il suo diritto e/o avanzerà la sua richiesta direttamente allo Sponsor, dal momento che Kendle agisce in nome e per conto dello Sponsor.
- [4] **Responsabilità di Kendle:** Per ogni responsabilità e/o adempimento imposto a Kendle nella sua funzione di Monitor, Kendle sarà tenuta responsabile verso le altre parti.
- [5] **Registrazione e bolli**: Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente mentre quelle di bollo sono a carico di **Kendle** per conto dello Sponsor.

§9 Lo Sponsor come terza parte beneficiaria

Le parti contraenti riconoscono e convengono che lo Sponsor beneficia del presente Contratto come terza parte beneficiaria e convengono che lo Sponsor può far valere i suoi diritti sia da sé direttamente sia indirettamente tramite Kendle.

§ 10. Modifiche al Contratto

Eventuali modifiche della presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo tra le Parti contraenti, solo tramite la stesura di apposite modifiche scritte.

#

§11. Legge e giurisdizione applicabili

[1]	Per ogni	aspetto	che non	sia cop	erto da	ıl pre	sente Contra	tto, le pa	rti faranno	rife	rimento
alla	normati	iva sulla	materia,	come	anche	alle	disposizioni	speciali	contenute	nel	Codice
Civ	ile italiar	10.									

[2] Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Sassari.

Kendle in nome e per conto dello Sponsor	Azienda Ospedaliero-Universitaria	di	Sassar
Da:	Da: Prof. Antonelle Ganau		
(Dr.ssa Antoinetta Christina van Dijk)	75.2		
Data:	Data: 18-4-2008		
	Sperimentatore		
	Da:		
	Nome in stampatello:	_	
	Titolo:		
	Data		
	Data:		

Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, le clausole contenute nel presente Contratto agli art.:

- Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- 1-Conduzione dello Studio e relative comunicazioni;
- 4[7]-Risoluzione;

Letto, approvato e firmato

- 6-Diritti di proprietà intellettuale;
- 7[3]-Responsabilità;
- 7[4]- Eccezione di Kendle da ogni responsabilità e/o inadempienza imputabile allo Sponsor;
- 9-Legge e giurisdizione applicabili;

Letto, approvato e firmato

Kendle in nome e per conto dello Sponsor	Istituzione
Da:	Da: Prof. Antonello Ganay
(Dr.ssa Antoinetta Christina van Dijk)	Joe -
Data:	Data: 18-4-2008
	Sperimentatore
	Da:
	Nome in stampatello:
	Titolo:
	Data:

	VISTO
Responsabile Struttura Proponente -	Del Responsabile della Contabilità Economica in ordine alla correttezza
	dell'attribuzione della spesa al relativo conto di contabilità generale.
Direttore Amministrativo	
	II Responsabile della Confabilità Economica
Estensore	/ V///
W*	- 00(

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 2,4000 per la durata di quindici giorni.

Il Direttore Administrativo
(Dott David Harris)